

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis  
n. 4-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE ELLERO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN  
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI  
PUBBLICI *PRO-TEMPORE*, NONCHÈ DEL DOTTOR **GIOVANNI AMABILE** E DELL'INGE-  
GNER **VINCENZO LODIGIANI**

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio);  
110, 81, capoverso, del codice penale, 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge  
18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento  
dei partiti politici)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma**

il 21 settembre 1994

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 settembre 1994 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha avanzato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché del dottor Giovanni Amabile e dell'ingegner Vincenzo Lodigiani, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 21 settembre 1994 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 27 settembre 1994.

Il 4 ottobre 1994, la medesima Procura ha altresì trasmesso al Presidente del Senato gli atti del procedimento a carico dei dottori Prandini ed Amabile nonché dell'ingegner Lodigiani, significando che i medesimi vengono inoltrati al seguito della richiesta del 21 settembre 1994.

La domanda di autorizzazione a procedere è stata deferita alla Giunta in data 4 ottobre 1994. Il 14 ottobre 1994, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha altresì inviato ulteriori atti processuali, ad integrazioni di quelli già trasmessi.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 13 e 18 ottobre 1994. Nella seduta del 18 ottobre ha altresì ascoltato il dottor Prandini che ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La relazione del Collegio per i reati ministeriali espone le seguenti circostanze.

Le indagini sono state avviate sulla base delle dichiarazioni rese da Vincenzo Lodigiani al P.M. presso il Tribunale di Milano e successivamente al P.M. presso il Tribunale di Roma nel giugno e luglio 1993. Nel corso di tali interrogatori Vincenzo Lodigiani ha ricostruito i rapporti intercorsi con il dottor Giovanni Prandini e con il dottor Giovanni Amabile a proposito dell'affidamento a trattativa privata all'impresa Lodigiani S.p.A., in associazione temporanea con altre imprese, di lavori suppletivi di costruzione di due viadotti. La Procura della Repubblica di Roma ha trasmesso gli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ipotizzando nei confronti del dottor Prandini e del dottor Amabile i reati di concussione e finanziamento illecito dei partiti.

Il Collegio ha ascoltato l'ingegner Lodigiani e il dottor Amabile, mentre il dottor Prandini, benchè invitato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Essendo stata riconosciuta la sussistenza, tra gli indagati ed il Lodigiani, di un particolare rapporto di conoscenza e lavoro, al quale erano sottostanti importanti comuni interessi, tali da escludere che il Lodigiani potesse subire un prepotere ed una prevaricazione da parte del Prandini e dell'Amabile, l'originaria contestazione di concussione è stata modificata in quella di corruzione ed è stata estesa a carico del Lodigiani l'imputazione sia per il reato di corruzione sia per quello di finanziamento illecito dei partiti.

L'imputazione del reato di corruzione è elevata perchè il Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici e Presidente del consiglio di amministrazione dell'Anas, avrebbe ricevuto indebitamente da Vincenzo Lodigiani, legale rappresentante della Lodigiani S.p.A., un'elevata somma di dena-

ro, per il tramite del dottor Giovanni Amabile all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, al fine di emettere il decreto di assegnazione dei lavori suppletivi per la costruzione di due viadotti.

L'imputazione relativa al finanziamento illecito dei partiti è elevata perchè il dottor Prandini e il dottor Amabile, nelle qualità sopra indicate, ricevevano in concorso fra loro dalla società Lodigiani e consorziate elevate somme di denaro, tutte erogate senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione in bilancio. I fatti contestati sono ricompresi nell'arco di tempo dal 1990 al febbraio 1992.

Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato, debbono rispondere del delitto di corruzione tutti coloro che hanno dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche l'ex Ministro Prandini e l'ex senatore Amabile che hanno ricevuto, direttamente dal Lodigiani, somme non dovute per compiere, il Prandini, un atto d'ufficio e, l'Amabile, per fare da tramite nella ricezione del denaro.

Quanto all'imputazione di finanziamento illecito ai partiti, il Collegio ritiene che quest'ultimo reato concorre formalmente con quello di corruzione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi: tale fattispecie si riscontra in quanto parte dei versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono avvenuti in violazione delle forme previste dalla

legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque vietati dalla legge penale.

Il dottor Prandini, nella seduta della Giunta del 18 ottobre 1994, ha chiesto espressamente che la Giunta proponga la concessione dell'autorizzazione a procedere.

La Giunta, ascoltate le dichiarazioni del dottor Prandini, ha escluso che in ordine ai fatti addebitati al medesimo sussistano i presupposti indicati dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in base ai quali soltanto il Senato può negare l'autorizzazione a procedere: presupposti che si ravvisano nel riconoscimento che il Ministro ha agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

La valutazione dell'organo parlamentare - secondo la giurisprudenza costantemente affermata - deve essere limitata alla sussistenza dei due citati presupposti, senza che possa entrarsi in alcuna diversa valutazione di merito, che rientra nell'esclusiva competenza della magistratura.

Per le ragioni esposte, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro dei lavori pubblici Giovanni Prandini e, pertanto, del dottor Giovanni Amabile e dell'ingegner Vincenzo Lodigiani.

ELLERO, *relatore*

